

Vigevano , 21 gennaio 2016

Oggetto: Legge di stabilità 2016: 1a circolare : norme relative alle IMPRESE

Il provvedimento in oggetto si compone di 999 commi. Si occupa dei più svariati argomenti: abitazioni – agricoltura - autotrasporto – beni strumentali e patent box – turismo e settore marino – giochi – lavoro oltre a specifiche norme fiscali.

Nel tentativo di rendere il più agevole possibile l'informazione su quanto disposto, abbiamo ritenuto di dover articolare il tutto in 5 distinte circolari:

la prima riguardante	le imprese	la seconda	i Contribuenti
la terza	la "casa"	la quarta	il lavoro
la quinta	il regime forfettario (per gli interessati).		

1- AMMORTAMENTI PIU' VANTAGGIOSI

Il pacchetto delle norme fiscali in favore delle imprese si apre con il *bonus* del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature.

Secondo le nuove disposizioni per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali **nuovi** dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Facciamo un esempio:

Acquisto di macchinario del costo di 50.000,00 euro . Aliquota di ammortamento : 20%.

Nel prospetto sotto riportato viene evidenziata la differenza tra vecchi e nuovi ammortamenti, tenendo presente che, per il primo anno di utilizzo del bene, l'ammortamento –per legge- è ridotto alla metà.

Anno	Quota ammortizzata	Super ammortamento	Totale dedotto
2016	5.000	2.000	7.000
2017	10.000	4.000	14.000
2018	10.000	4.000	14.000
2019	10.000	4.000	14.000
2020	10.000	4.000	14.000
2021	5.000	2.000	7.000
Totale	50.000	20.000	70.000

Supponendo che il contribuente abbia un'aliquota IRPEF marginale del 41%, il **maggior risparmio d'imposta**, nel 2016, sarà pari a $(2.000 \times 41\%) = 820$ euro.

Media partner



www.sogesi.it



Sono **esclusi** dall'agevolazione i beni materiali strumentali per i quali sono già previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni espressamente esclusi dalla legge (condutture, condotte, materiale rotabile).

Super ammortamento per le auto aziendali

Fiscalmente agevolato anche l'ammortamento di **veicoli** che **non** vengono utilizzati **esclusivamente** come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (si tratta dei veicoli per i quali la deducibilità viene limitata percentualmente e con riferimento ad un valore massimo).

Per questi automezzi, **sappiamo che:**

- 1- la deducibilità dei costi relativi è limitata al 20% (fanno eccezione gli agenti e rappresentanti),
- 2- NON si tiene conto della parte di costo di acquisto che supera 18.076 euro per autovetture e caravan (25.823 per agenti e rappresentanti) , 4.132 euro per i motocicli e 2066 euro per i ciclomotori,
- 3- eventuali canoni leasing vengono riproporzionati al rapporto tra costo del mezzo e i predetti limiti,
- 4- NON si tiene conto di eventuali canoni di locazione e noleggio che superano 3.615 euro per le auto ed i caravan, 775 euro per i motocicli e 413 euro per i ciclomotori.

Per gli acquisti effettuati sempre nel periodo 15 ottobre 2015- 31 dicembre 2016, scatta la maggiorazione del 40 per cento sia della percentuale di ammortamento, sia dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. In pratica viene innalzato del 40% anche il valore della parte di costo deducibile (per le auto da 18.076 a 25.306 euro).

Esemplificando:

PRIMA DEL SUPER AMMORTAMENTO

Valore auto 30.000 euro - percentuale ammortamento 20% -

Calcolo quota = 18.056 (valore massimo) x coeff. 20% = 3.611,20 x 20% (% deducibilità) = **amm/to deducibile 722,24**

CON SUPER AMMORTAMENTO

Valore auto 30.000 euro - percentuale ammortamento 20% -

Calcolo quota = 25.306 (nuovo valore massimo) x coeff. 28% (20 % + 40%) = 7.085,68 x 20% (% deducibilità) = **amm/to deducibile 1.417.14**

2- ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' COMMERCIALI IN SOCIETA' SEMPLICI

Introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni ai soci.

Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Le società di qualunque tipologia (- in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni -) che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri (auto - barche) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, dovranno versare una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap in percentuale agevolata e su valori ridotti. Le agevolazioni sono riconosciute anche alle società c.d. **non operative** (quelle che non svolgono effettivamente una attività d'impresa) e le stesse disposizioni si applicano alle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che vengono ceduti ai soci, e che -entro il 30 settembre 2016- si trasformano in società semplici.

Si tratta di opportunità favorevole alla estromissione dalla società di "immobili" costituenti solo patrimonio e per trasformare in società semplici quelle società, la cui attività è limitata alla gestione di immobili.

3- RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Nuova possibilità di rivalutare i beni d'impresa pagando un'imposta sostitutiva.

Viene riconosciuta alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a IRES, l'opportunità di effettuare la rivalutazione:

- A) dei beni d'impresa, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa,
B) delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2015, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali fissata nella misura del 10 per cento.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.

Stante l'attuale situazione del mercato immobiliare, si tratta di opportunità da valutare attentamente.

4- IRAP PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI – PROFESSIONISTI – SOCIETA' SEMPLICI E ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Per questi soggetti vengono raddoppiate le deduzioni fisse dall'Irap.

5- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Anticipata al 1° gennaio 2016 la riduzione delle sanzioni amministrative.

La principale novità riguarda la riduzione delle sanzioni sino ad 1/9 del minimo previsto quando l'errore o l'omissione vengano regolarizzati entro 90 gg.

6- TERMINI PER GLI ACCERTAMENTI DELL'IVA E DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Vengono ampliati i termini a disposizione del Fisco per eventuali accertamenti a carico dei contribuenti.

A partire dall'anno di imposta **2016** (dichiarazioni da presentare nell'anno **2017**):

- In presenza di dichiarazione: notifica degli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; quindi per l'anno 2016 notifica entro il 31.12.2022;
- In assenza di dichiarazione e/o con dichiarazione nulla: notifica degli accertamenti entro il 31 dicembre del settimo anno successivo; quindi per l'anno 2016 notifica entro il 31.12.2024.

Media partner



www.sogesi.it

